



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai magistrati:

Maria Teresa POLVERINO	Presidente
Elisabetta CONTE	Referendario (relatore)
Sergio Antonio PRESTIANNI	Referendario
Francesca COSENTINO	Referendario

nell'adunanza del 20 dicembre 2022, a con la partecipazione dei rappresentanti del Comune di Alassio (SV);

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, c. 166 e seguenti;

ESAMINATE le relazioni-questionario sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo degli esercizi 2019, 2020 e 2021 del Comune di Alassio (SV);

CONSIDERATE le informazioni fornite e la documentazione prodotta dall'Amministrazione interessata con nota prot. n. 1098 del 14 gennaio 2022, prot. 2433 del 6 giugno 2022 e prot. n. 2572 del 24 giugno 2022;

VISTE le osservazioni n. 22/2022 del magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza n. 54/2022 di convocazione dell'adunanza pubblica;

CONSIDERATA la nota di deduzioni del 13 dicembre 2022, assunta al prot. n. 5700, trasmessa dal Comune di Alassio (SV) con riferimento ai profili oggetto di osservazioni;

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Elisabetta Conte

FATTO

A seguito dell'esame delle relazioni dell'Organo di revisione del Comune di Alassio (SV) relative ai rendiconti 2019, 2020 e 2021, inviate alla Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 1, c. 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 del 2005 e dell'art. 148-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) nonché dell'attività istruttoria conseguente, il magistrato istruttore ha chiesto la convocazione dell'adunanza pubblica al fine di valutare collegialmente, previa audizione dei rappresentanti del Comune, le potenziali irregolarità rilevate. All'adunanza del 20 dicembre sono intervenuti, in rappresentanza del Comune, l'arch. Marco Melgrati, sindaco; la dott.ssa Patrizia Mordente, assessore al bilancio, finanze, patrimonio, pari opportunità e politiche del volontariato; l'avv. Franca Giannotta, assessore all'urbanistica, edilizia privata, affari giuridici, protezione civile e politiche sociali; la dott.ssa Roberta Ramoino, segretario generale e la dott.ssa Gabriella Gandino, dirigente del settore finanziario.

DIRITTO

1. L'art. 1, c. 166 e seguenti, della l. n. 266/2005, ha attribuito alle Sezioni regionali della Corte dei conti un controllo diretto sui bilanci e sui rendiconti degli enti locali, da esercitare sulla base delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione, elaborate in conformità alle linee guida dettate dalla stessa Corte dei conti. Il parametro di tale controllo è identificato dal legislatore negli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno (attualmente sostituito dal saldo fra entrate finali e spese finali, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e affiancato dall'equilibrio di competenza a consuntivo, ex art. 1, comma 821, legge 30 dicembre 2018, n. 145), nell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, c. 6, Cost. e, più in generale, nell'accertamento di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in relazione

alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione. Si tratta, quindi, di un controllo di legalità-regolarità a carattere dinamico, poiché volto al raffronto tra fattispecie concreta e parametro normativo, finalizzato all'adozione di misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (cfr. C. cost., n. 60/2013).

A seguito della riforma costituzionale del 2012 - che, riflettendo il mutato quadro europeo in materia di vincoli di finanza pubblica, ha reso ulteriormente cogente la partecipazione delle singole amministrazioni e degli enti territoriali al rispetto di tali obblighi e degli impegni assunti dallo Stato verso l'Unione europea - il controllo previsto dalla l. n. 266/2005 è stato ulteriormente arricchito con l'art. 148-bis TUEL, introdotto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

A norma del citato art. 148-bis, difatti, le Sezioni regionali della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, c. 166, l. n. 266/2005 per la verifica, inoltre, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari. La disposizione in esame, poi, prevede che laddove le Sezioni regionali accertino squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, oppure il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, gli enti sono tenuti ad adottare misure idonee a rimuovere le irregolarità accertate ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. La Corte dei conti, nei successivi trenta giorni, è chiamata a vagliare tali misure, verificandone l'idoneità a superare le irregolarità rilevate. In caso di mancata comunicazione delle azioni che l'ente intende adottare o nell'ipotesi in cui il vaglio delle stesse dia esito negativo, il Giudice contabile emette una pronuncia di blocco dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Ove, invece, le irregolarità riscontrate non integrino i presupposti previsti dall'art. 148-bis, ma siano comunque idonee a compromettere la sana gestione finanziaria, il procedimento di controllo esita nell'accertamento di tali violazioni, affinché l'ente ponga in essere le iniziative necessarie alla loro rimozione o a prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio.

2. Tanto premesso, si analizzano le irregolarità riscontrate.

2.1 Fondo contenzioso

Questa Sezione, con deliberazione n. 97/2020/PRSE, aveva preso atto dell'accantonamento, nel risultato di amministrazione 2019 (e nel bilancio di previsione 2020-22), delle risorse corrispondenti alla passività potenziale emergente dal contenzioso con la società Fincos s.r.l. nei termini seguenti:

cap. 1103116 Residuo passivo 2018	1.000.000
Fondo rischi contenzioso rendiconto 2019	2.600.000
Bilancio di previsione 2020-22 (annualità 2021)	2.400.000
Bilancio di previsione 2020-22 (annualità 2022)	2.483.790
Totale	8.483.790

Il lodo arbitrale Fincos/Comune di Alassio, del luglio 2016, determinava in complessivi euro 5.883.790 la somma da riconoscere all'impresa per le maggiori spese sostenute durante l'esecuzione del *project financing*, importo da corrispondere in via prioritaria attraverso il prolungamento della concessione e, in subordine, attraverso "soluzioni miglior viste tra le parti". La Sezione aveva osservato che "pur avendo il Comune utilizzato la facoltà di differire l'integrale copertura del rischio ai successivi esercizi 2021 e 2022, nonché non ancora raggiunto un accordo con la controparte per la definizione delle "misure miglior viste" con cui si chiude il lodo arbitrale, comunque il valore di queste ultime (stimabile in euro 2.968.295, frutto della differenza fra gli euro 5.833.790, riconosciuti complessivamente dal lodo arbitrale, e gli euro 2.865.495, che costituiscono il controvalore del prolungamento della concessione) paiono coperti dalle quote accantonate nel risultato di amministrazione 2019 (pari a 2,6 milioni di euro, a cui va sommato il milione di euro impropriamente contabilizzato fra i residui passivi, da riaccertare, come esposto, al fine di alimentare il fondo rischi)".

In sede istruttoria, l'ente ha dato evidenza del riaccertamento (cancellazione) del residuo passivo (imp.2001/2018) di euro 1.000.000, impropriamente allocato, che tuttavia non risulta confluito nell'accantonamento al fondo rischi nel rendiconto 2020 (invariato rispetto al 2019 ad euro 2.600.000) e ha comunicato che gli stanziamenti per la vertenza Fincos sono stati pari ad euro 2.407.200 nell'annualità 2022 ed euro 2.409.600 nell'annualità 2023 del bilancio di previsione 2021-23.

A questo proposito, in sede istruttoria, è stato precisato "il carattere scorrevole della previsione pluriennale di bilancio" e che "la vertenza Fincos, tuttora pendente, viene rifinanziata di anno in anno con le disponibilità di bilancio esistenti e mantenendo un adeguato accantonamento al fondo rischi contenzioso per euro 2.600.000", tenuto conto anche degli esborsi impreveduti cui il Comune ha dovuto fare fronte nel passato biennio (es. eventi alluvionali, Covid-19). Ha, altresì, evidenziato

che *“nella programmazione triennale 2022-24, è presente accantonamento di euro 1.600.000 nel 2023 e euro 1.800.000 nel 2024”* e che *“in sede di preconsuntivo 2021 l'accantonamento al fondo contenzioso in oggetto è stato elevato ad euro 4.000.000”*.

Si dà atto che, nel rendiconto 2021, l'accantonamento al fondo contenzioso è pari ad euro 4.030.223 (comprensivo del contenzioso Fincos e di altri contenziosi, per i quali si rinvia al successivo paragrafo), significativamente incrementato rispetto agli esercizi precedenti, seppur non a totale copertura del valore capitale dell'arbitrato (pari a euro 5.883.789); gli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-24 (euro 1.600.000 nel 2023 e 1.800.000 nel 2024) confermano, tuttavia, la propensione a rinviare la copertura integrale del rischio. Difatti, pur tenendo conto della facoltà concessa dall'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, che, al paragrafo 5.2, lett. h), dispone che *“in presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente”*, nonché la necessità di dare copertura a spese impreviste, considerando che il lodo arbitrale risale al luglio 2016, si osserva una tendenziale procrastinazione dell'integrale copertura.

Nel corso dell'adunanza, i rappresentanti del Comune hanno comunicato che con sentenza n. 2480 del 2022, la Corte di appello di Firenze ha rigettato l'impugnazione promossa da Fincos s.r.l., confermando il lodo arbitrale. Pertanto, l'ente intende riavviare con la società l'interlocuzione al fine di stabilire i termini dell'esecuzione del lodo, che potrebbe avvenire anche mediante il prolungamento della concessione di cui è già titolare la società ovvero con la trasformazione del diritto di superficie in proprietà su alcuni *box* e posti auto (cfr. deliberazione n. 97/2020/PRSE).

Tanto premesso, considerato l'intervenuto pronunciamento della Corte di appello di Firenze, si invita il Comune di Alassio a porre in essere le attività necessarie al fine di chiudere la vertenza Fincos.

In sede istruttoria, inoltre, erano emerse alcune discordanze tra l'elenco dettagliato dei contenziosi in essere e quanto emerso dalle relazioni del revisore in merito alle passività potenziali. Il Comune ha chiarito tali discordanze, comunicando l'avvenuta conclusione di alcuni contenziosi che hanno portato al riconoscimento dei relativi debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 TUEL per circa euro 205 mila. Sono state fornite, altresì, delucidazioni in merito ad alcuni contenziosi tributari in essere con la società Fincos s.r.l.

Lo stato dei contenziosi tributari con tale società, come comunicato dall'ente, è il seguente:

ICI: Il contenzioso ha riguardato le annualità dal 2001 al 2010 ed è, ad oggi, definito a favore del Comune con sentenze passate in giudicato, con la sola eccezione dell'annualità 2008 per la quale la Cassazione ha disposto il rinvio alla CTR. Per tutte le annualità è intervenuto il pagamento del dovuto dalla controparte (avvalendosi anche per alcune annualità della c.d. "rottamazione") con la sola eccezione dell'annualità 2009, per la quale è stata notificata apposita cartella esattoriale, ad oggi non assolta.

ICI/IMU interesse storico: per gli anni 2011-2015 è stato instaurato un contenzioso vertente sul diniego di rimborso, emesso dal Comune, a fronte di richiesta presentata dalla società controparte, relativa allo stato di interesse storico dell'immobile oggetto di accertamento. Ad oggi pende ricorso in Cassazione, a fronte di sentenze di primo e secondo grado favorevoli al Comune.

TARI: contenzioso avverso accertamenti per omesso versamento TARI per le aree deputate a parcheggio a raso. Ad oggi risultano pendenti in Cassazione controversie relative a tre annualità (2013, 2014 e 2016) per le quali le sentenze di CTR hanno avuto esiti contrastanti. Per l'annualità 2015 è intervenuta una sentenza della Corte di Cassazione favorevole al Comune, mentre per le annualità 2011 e 2012, a fronte di analogo ricorso, sono intervenute sentenze di primo e secondo grado favorevoli al Comune. Gli avvisi di pagamento risultano in ogni caso assolti.

Alla luce di tanto, si invita il Comune a tenere monitorato lo stato del contenzioso, al fine di provvedere al dovuto accantonamento delle somme al connesso fondo rischi, considerando che lo stesso non è destinato esclusivamente al pagamento di quanto dovuto in base al lodo arbitrale riguardante la società Fincos s.r.l., bensì anche al finanziamento di ulteriori passività potenziali.

2.2 Rapporti creditori e debitori con organismi partecipati

In sede istruttoria è emersa la carenza della doppia asseverazione dei prospetti dimostrativi dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati, di cui all' art. 11, c. 6, lett. j, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che il Comune ha giustificato con la sfasatura temporale tra i tempi di approvazione del rendiconto e del bilancio da parte delle società.

Sono, successivamente, stati forniti i prospetti asseverati relativi alle società Ge.S.Co. S.r.l., Marina di Alassio S.p.a., S.C.A. S.r.l., TPL Linea S.p.a., SAT S.p.a. e IRE S.p.a. La Sezione, nel prendere atto, non può che richiamare l'ente a procedere più celermente alla ricognizione - ed alla conseguente asseverazione - dei rapporti debitori e creditori con i propri organismi

partecipati, adottando, anche considerata la posizione di socio di maggioranza che lo stesso riveste in alcune delle società sopra elencate, ogni misura necessaria al fine di reperire, nei tempi indicati dalla normativa di riferimento, i dati richiesti.

Più in particolare, anche dall'esame dei residui attivi al 31 dicembre 2021, si rileva una considerevole mole di crediti – alquanto vetusti – verso la società SCA s.r.l., di cui il Comune di Alassio detiene il 71 per cento delle partecipazioni, come emerge dalla seguente tabella:

Crediti verso SCA al 31.12.2021			
Capitoli	Accertamento	Descrizione	Importo al 31.12.2021
303010 305090	acc. 7700/2002, 8200/2003, 14500/2004	rimborso SCA srl capitale e interessi mutui servizio idrico integrato	887.745,84
	acc. 4500/2006	canone gestione servizio idrico integrato 2006	124.630,00
	acc. 360/2017	rimborso SCA 2003-8	8.116,25
	acc. 222/2016	canoni RFI di competenza SCA 2015-16	11.372,32
	acc.23400-23500- 3600/2010, 20000/2011, 21700/2012, 26800/2013, 31200/2014, 434/2019	interessi nuovo piano rientro SCA G.C. 217/2006	141.244,77
	totale		1.173.109,18

Fonte: riscontro istruttorio

L'ente ha comunicato che sono stati effettuati gli atti interruttivi della prescrizione e di aver avviato la procedura di recupero coattivo, avvalendosi del proprio ufficio legale, nonché di aver incassato, in relazione a tali crediti, euro 32.919,07 nel 2021. Inoltre, non sono stati effettuati – ad eccezione dell'accertamento relativo al canone di gestione del servizio idrico integrato relativo all'annualità 2006 (acc. n. 4500/2006 di euro 124.630,00) – specifici accantonamenti né al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) né in altri fondi rischi. Difatti, l'ente ha comunicato di ritenere tali residui di certa esigibilità. Inoltre, nel corso dell'adunanza pubblica, è stato rappresentato di aver concluso con la società un piano di rientro che prevede una rateizzazione del credito in cinque annualità e che ha portato all'incasso, nel corrente esercizio, di euro 184.673,40.

Il Collegio prende atto di quanto comunicato dall'ente, osservando, tuttavia, che i crediti in discorso appaiono decisamente vetusti, dato che tra questi figurano poste relative anche alle annualità 2002-2004, invitando, pertanto, a valutare – anche alla luce degli incassi che effettivamente verranno registrati – l'opportunità di procedere ad effettuare specifici accantonamenti al FCDE.

2.3 Fondo crediti dubbia esigibilità

Nell'esercizio 2020 l'ente si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107 *bis* del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, di calcolare il FCDE computando, con riferimento alle entrate dei titoli I e III, la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020. Il fondo crediti dubbia esigibilità 2020 presenta un accantonamento pari ad euro 6.191.845,47, effettuato sul residuo TARI, al 31 dicembre 2020, di euro 9.536.972. Dagli elementi trasmessi e dai prospetti FCDE al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 non risultano le motivazioni dell'esclusione dal calcolo di alcuni capitoli, tra cui figurano:

- i. capitolo 30100.02.00301280 - proventi gestione parcometri residuo 2020: euro 101.000 (acc.35/ 2016). Al 31 dicembre 2021 il residuo è pari ad euro 224.055 (acc. 330/2021);
- ii. capitolo 30100.02.00305010 - proventi rette residenza protetta giacomo natale servizio rilevante ai fini iva: residuo 2020 euro 9.100 (acc. 2014 e 2015). Al 31 dicembre 2021 il residuo è pari a euro 9.100;
- iii. capitolo 30100.02.03010300 - proventi servizio assistenza domiciliare residuo 2020: euro 14.310 (acc. 2015-16-17-18 20). Al 31 dicembre 2021 il residuo è pari ad euro 11.288;
- iv. capitolo 30100.03.00301270 - canone occupazione suolo pubblico servizio parcheggi residuo 2020: euro 957.648. Al 31 dicembre 2021 il residuo è pari ad euro 886.650;
- v. capitolo 30100.03.00302010 - fitti attivi diversi (canoni di concessione): residuo 2020: euro 15.360 (acc vari 2013 - 2020). Al 31 dicembre 2021 il residuo è pari a euro 51.712;
- vi. capitolo 30100.03.00302070 - canone concessione impianti sportivi _ servizio rilevante ai fini iva residuo 2020: euro 19.693 (acc. 2017-18-19) e pari a zero nel 2021;
- vii. capitolo 30100.03.00302075 - canone di concessione bocciofila comunale residuo 2020: euro 11.149 (acc 2019 2020). Al 31 dicembre 2021 il residuo è pari a euro 11.149;
- viii. capitolo 30100.03.00304030 - canone concessione stabilimenti balneari residuo 2020 euro 66.342 (acc 2014 e 2019). Al 31 dicembre 2021 il residuo è pari a euro 50.623;
- ix. capitolo 30100.03.00304035 - canone demaniale concessioni s.l.a. residuo 2020 euro 38.301 (acc. 2017 - 20). Al 31.12.2021 il residuo è pari a euro 38.301;
- x. capitolo 30100.03.00304036 - proventi concessione grand hotel residuo 2020 euro 52.419. Al 31 dicembre 2021 il residuo è pari a euro 58.586.

In relazione ad alcuni dei residui sopra elencati, l'ente ha comunicato di aver effettuato accantonamenti riferiti ai connessi contenziosi nell'apposito fondo rischi (residui di cui ai punti i., iv. e x.).

Per quanto concerne il FCDE nel rendiconto 2021, per il quale non è stato fatto ricorso alla facoltà di cui al già citato art. 107 bis, d.l. n. 18/2020, dall'analisi del prospetto fornito in sede istruttoria, è emerso che i residui in relazione ai quali è stato calcolato il fondo in esame non corrispondono agli importi al 31 dicembre 2021, non essendo stato tenuto conto, in alcuni casi, dei residui formati in tale esercizio (quindi escludendo, tra gli altri, gli accertamenti ai capitoli 101070 TARI residuo acc. 332/2021 euro 2.232.645, capitolo 101070 gettiti imposte arretrate acc. 157/2021 euro 310.600, capitolo 301080 Sanzioni cds acc. 191/2021 euro 360.608, acc.219/2021 euro 24.441 acc.231/2021 euro 48.500, capitolo 357/2021 euro 588.853, etc) o non tenendo conto del residuo (capitolo 102070 arretrati Tarsu euro 88.031).

Si riporta il prospetto di sintesi, affiancando (colonna a destra) i residui risultanti dal rendiconto:

Capitolo	Descrizione	Residui al 31/12/2021	% non riscosso (media)	Importo da % non riscosso (media)	Titolo	Residui al 31/12/2021*
0101030	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	0,00	0,00%	0,00	1	0,00
0101070	GETTITI IMPOSTE ARRETRATE	340.488,60	49,99%	170.196,61	1	651.089,63
0102040	TARI -TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	4.093.919,84	58,46%	2.393.496,00	1	6.326.564,87
0102070	GETTITI TASSE ARRETRATE (TARSU)	0,00	0,00%	0,00	1	88.031,00
0103010	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00%	0,00	1	
0301020	DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE	0,00	0,00%	0,00	3	
0301190	PIANO DI RIENTRO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	124.603,20	100,00%	124.603,20	3	124.603,20
0301210	VENTI RETTE SERVIZIO CENTRO ANZIANI "L'ISOLA CHE"	0,00	66,67%	0,00	3	
0301260	RECUPERO SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO	7.947,89	36,38%	2.891,24	3	19.491,96
0302030	FITTI ATTIVI COMMERCIALI	49.472,61	84,15%	41.630,12	3	73.125,00
0302040	CANONE UNICO PATRIMONIALE	0,00	0,00%	0,00	3	
03010300	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	1.959,16	33,06%	647,73	3	11.288,93
0301080	SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA	141.641,10	8,95%	12.677,48	3	575.191,35
0301085	SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS ART. 208 ARRETRATI	0,00	0,00%	0,00	3	588.853,69
0402050	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E NUOVO CONDONO	53.578,08	41,07%	22.001,90	4	132.566,18
				2.768.144,28		

FONTE: riscontro istruttorio del 25 novembre- * dati da elenco residui al 31.12.2021.

Nelle controdeduzioni depositate in vista dell'adunanza pubblica, l'ente ha rappresentato che "nel prospetto da voi riportato, verificato che l'ultima colonna si riferisce ai residui iniziali dell'anno 2022, si evidenzia che i dati delle riscossioni non sono da considerarsi definitivi, in quanto l'esercizio ad oggi non è ancora concluso, e quindi il prospetto non tiene conto delle partite in riscossione nei mesi di novembre e dicembre", mentre nel corso dell'adunanza non sono stati forniti chiarimenti ulteriori se non che il minor accantonamento nel 2021 deriva dalla diversa scadenza della TARI.

Al riguardo si osserva che i residui indicati nell'ultima colonna della tabella sopra riportata corrispondono a quelli comunicati dall'ente e che, calcolando gli accantonamenti sulla base delle percentuali applicate dal Comune sui capitoli indicati nella tabella che precede, l'accantonamento avrebbe dovuto essere superiore di circa euro 1,5 mln (ossia pari ad euro 4.327.137,56). Considerando che l'ente, nel 2021, presentava un avanzo libero pari ad euro 4.620.164,77 - comunque capiente anche per un FCDE così ricalcolato - la sottostima dello stesso incide sul calcolo di tale dato contabile e, quindi, sulla possibilità dell'ente di farne applicazione nell'esercizio in corso.

Si ricorda che la funzione del FCDE è quella prevedere un accantonamento di carattere prudenziale, a garanzia degli equilibri di bilancio, volto a sterilizzare una quota di risorse di cui non è sufficientemente certa l'esazione al fine di impedire che vengano utilizzate per finanziare nuova spesa. Proprio in quest'ottica, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, al paragrafo 3.3, dispone che, fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulti adeguato, non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Riguardo alla congruità di tale accantonamento rilevano i criteri di costituzione del fondo, le cui coordinate essenziali sono previste dal menzionato paragrafo 3.3, al quale si rimanda, e all'esempio n. 5 che espressamente recita che *"In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti"*. Con riferimento, invece, alla composizione dell'accantonamento - ossia alle categorie di crediti che devono essere valorizzate ai fini della sua costituzione - il medesimo paragrafo 3.3 indica le tipologie di crediti che non sono oggetto di svalutazione (es. crediti da altre amministrazioni o quelli assistiti da fideiussione), mentre il successivo esempio n. 5 specifica che gli enti devono *"individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione"* fornendo, per quelle escluse *"adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio"*. Pertanto, come già osservato dalla magistratura contabile, *"il Comune non è libero di individuare quali siano le entrate di dubbia esigibilità (limitando l'accantonamento a FCDE solo ad alcune di esse), ma deve motivare la relativa scelta, facendo riferimento alla natura dell'entrata (presupposto principe), al relativo importo (potendo, in alcuni casi, non essere quantitativamente significative) e, soprattutto all'andamento storico della percentuale di pregresse riscossioni"* (Sez. contr. Lombardia, n. 145/2019/PRSE e Sez. contr. Sicilia, n. 114/2020/PRSE).

Pertanto, nel prendere atto dell'assenza di motivazioni inerenti all'esclusione di alcuni capitoli dal calcolo del FCDE, si rileva la sottostima dello stesso a causa della mancata inclusione di alcuni residui formati nell'esercizio 2021.

2.4 Riscossione in conto residui

Nel rendiconto 2021 risulta la cancellazione di residui attivi pari ad euro 751.809,09: l'elenco dei crediti inesigibili al 31 dicembre 2021 presenta uno stralcio di euro 632.089,26 riferito a residui attivi Tarsu dal 2011 al 2019 (nel 2020 risultava una cancellazione di residui Tarsu 2010 per euro 208.066). Per quanto riguarda la Tari, le riscossioni a residuo intervenute nel 2021 sono le seguenti (nota dell'ente del 24 giugno 2022):

Accertamento	Descrizione	Importo Euro	Incassi al 31/12/2021
200/2011	TARSU 2011	191.029,65	6.103,29
500/2012	TARSU 2012	250.293,64	4.346,88
8100/2013	TARES 2013	408.275,88	3.994,43
600/2014	TARES 2014	417.784,30	16.485,61
1800/2015	TARI 2015	476.817,19	7.290,46
7/2016	TARI 2016	169.876,62	52.648,08
18/2017	TARI 2017	765.579,99	60.918,32
18/2018	TARI 2018	737.353,05	106.423,68
27/2019	TARI 2019	1.047.235,74	152.119,84
389/2020	TARI 2020	5.072.640,98	4.400.617,35

mentre il dato relativo alle riscossioni intervenute nel 2022, come comunicato dall'ente nelle controdeduzioni, è il seguente:

Accertamento	Descrizione	Anno Competenza	Residuo al 01/01/2022	Incassi al 13/12/2022	Residuo al 13/12/2022
8100/2013	TARES 2013	2013	383.867,66	52.704,77	331.162,92
600/2014	TARES 2014	2014	380.409,47	25.135,41	355.274,06
1800/2015	TARI 2015	2015	445.685,87	18.194,91	427.490,96
7/2016	TARI 2016	2016	108.734,71	57.091,08	51.643,63
18/2017	TARI 2017	2017	666.382,67	229.092,49	437.290,18
18/2018	TARI 2018	2018	594.061,72	219.527,93	374.533,79
27/2019	TARI 2019	2019	842.754,11	226.988,96	615.765,15
389/2020	TARI 2020	2020	672.023,63	330.337,71	341.685,92
332/2021	TARI 2021	2021	2.232.645,03	1.380.186,40	852.458,63

Come già osservato da questa Sezione (deliberazione n. 63/2021/PRSP), la Corte Costituzionale ha più volte evidenziato che *“una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come «bene pubblico» funzionale «alla valorizzazione della democrazia rappresentativa»”* (sentenza n. 51/2019, nello stesso senso anche sentenze n. 184/2016; n. 247 e n. 80/2017). La magistratura contabile, poi, ha messo in luce come un'efficiente attività di riscossione consenta agli enti di poter fare affidamento su

“una maggiore disponibilità di risorse, utili ad erogare migliori e maggiori servizi alla comunità amministrata, garantendo, nel contempo, una più proficua programmazione finanziaria e delle attività da porre in essere” (Sez. Contr. Lombardia, n. 334/2019/PRSE e Sez. Contr. Lazio n. 103/2020/PRSE). Pertanto, si invita il Comune ad effettuare una più efficace attività di riscossione delle entrate, con particolare riferimento alla riscossione in conto residui delle entrate relative alla Tari.

2.5 Delibere ricognizione partecipazioni 2019 e 2020

L'ente ha trasmesso le delibere di Consiglio comunale n. 77 del 27 ottobre 2020 e n. 92 del 29 dicembre 2021 relative alla ricognizione delle partecipazioni in organismi societari con riferimento agli esercizi 2019 e 2020.

Con la prima, il Consiglio comunale aveva deliberato, per quanto concerne la società mista Marina di Alassio s.p.a., l'acquisto delle azioni detenute dal socio privato CNAM Alassio (pari al 20 per cento), al fine di trasformare Marina di Alassio s.p.a. in una partecipata al 100 per cento, o, in alternativa, la liquidazione delle quote ai sensi degli artt. 2484 e s.s. c.c.

Dalla delibera n. 92/2021 si evince che il socio privato CNAM Alassio ha rifiutato di cedere le proprie quote al Comune, ma che, tuttavia, alla luce della pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 17/2021, l'ente ritiene di non procedere alla liquidazione della propria quota ma di insistere per l'acquisto della partecipazione del socio privato. Difatti, in tale sentenza è stato enunciato il seguente principio di diritto *“Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 dall'art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione”*, che, come si legge nella delibera in esame, ha ripercussioni sulla società Marina di Alassio s.p.a., considerato che nell'anno 2020 è stato emesso l'atto amministrativo relativo all'estensione della concessione demaniale marittima fino al 2033, ai sensi della l. n. 145 del 30 dicembre 2018 e del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Inoltre, in detta delibera, è stata disposta, tra le misure di razionalizzazione, la trasformazione della società da s.p.a. in s.r.l., al fine di ridurre i costi di gestione, indirizzo poi attuato con dgc 406 del 4 luglio 2022 di modifica dello statuto.

La Sezione, nel prendere atto delle azioni intraprese, non può che rinnovare l'osservazione - già formulata nella deliberazione n. 97/2020/PRSE - relativa alla non conformità della partecipazione nella società Marina di Alassio s.r.l. al disposto dell'art. 17 c.1, del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico società partecipate - TUSP) che impone che nelle società miste pubblico-private la quota di partecipazione del soggetto privato non possa essere inferiore al 30 per cento e che la selezione del medesimo si svolga con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, c. 9, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Tale problematica, già evidenziata dall'ente nella delibera di Consiglio comunale di ricognizione straordinaria n. 71/2017 e sgg., non risulta, ad oggi, superata, nonostante il ripetuto accertamento della non conformità da parte di questa Sezione (ad ultimo, appunto, con la già citata delibera 97/2020/PRSE).

In relazione al rispetto delle linee guida Corte dei conti- Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), si osserva che le delibere di Consiglio comunale di ricognizione n. 77/2020 e 92/2021 non sono corredate, eccetto per la relazione sullo stato di attuazione allegata alla dcc 92/2021 - peraltro carente per la parte relativa alle partecipazioni indirette (Acqua azzurra s.c.a.r.l. in liquidazione, Ponente acque s.c.p.a. in liquidazione, Ecologica s.r.l. in liquidazione), delle schede per la ricognizione delle partecipazioni pubbliche elaborate secondo le suddette linee guida e disponibili al portale MEF- Partecipazioni (schede rilevazione, schede rappresentante, schede partecipazione).

In relazione all'adeguamento delle delibere assembleari, adottate ai sensi dell'art. 11 c. 3 del TUSP, di nomina dell'organo di amministrazione in veste collegiale delle società Ge.S.CO. s.r.l., Servizi comunali associati s.r.l. e Marina di Alassio s.r.l. (v. delibera 97/2020/PRSE), in sede istruttoria è stato trasmesso il verbale della delibera di assemblea del 22 marzo 2022 della società Ge.S.CO. di nomina dell'amministratore unico, mentre per quanto riguarda il mantenimento dell'organo di amministrazione collegiale nelle società Servizi Comunali Associati s.r.l. e Marina di Alassio s.r.l. l'ente si è limitato a comunicare che la collegialità dell'organo è garanzia di maggiore rappresentatività degli enti partecipanti, senza, però, fornire le delibere assembleari che espressamente motivino la scelta di non ricorrere ad organi amministrativi unipersonali. Come già osservato da questa Sezione nella citata deliberazione, l'art. 11, c. 2, del d.lgs. n. 175/2016 dispone che l'organo di amministrazione delle "società a controllo pubblico" (art. 2, comma 1, lett. *b* ed *m*) sia costituito, di norma, da un amministratore unico. Il successivo c. 3 consente, tuttavia, all'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, di essere governata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. La delibera assembleare va trasmessa alla Sezione della Corte

dei conti competente ai sensi dell'art. 5, c. 4 (nonché alla struttura di monitoraggio del MEF, di cui all'art. 15), nel caso delle società controllate da enti locali, alla competente Sezione regionale di controllo.

La Sezione ribadisce la necessità che il Comune di Alassio, in qualità di socio, adotti, nelle assemblee delle società controllate, determinazioni aderenti alle prescrizioni poste dal testo unico delle società pubbliche, d.lgs. n. 175/2016, esplicitando i dati e le informazioni atte a dimostrarne l'osservanza ovvero le puntuali motivazioni a supporto delle eventuali scelte derogatorie (come consentito dal medesimo Testo unico, a titolo esemplificativo nel caso dell'art. 11, cc. 2 e 3).

Si tratta, peraltro, di adempimenti, che, sotto altro profilo, più prettamente pubblicitario, consentono, fra gli altri, di dimostrare l'effettiva ricorrenza dei poteri di controllo sulle società partecipate, imposti dagli artt. 147 e 147-*quater* del d.lgs. n. 267/2000.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, ai sensi dell'art. 148-*bis*, d.lgs. n. 267/2000

ACCERTA

nei termini di cui in motivazione:

- la non congruità dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel rendiconto 2021;
- il mancato adeguamento, nell'articolazione della compagine sociale della società Marina di Alassio spa, alla prescrizione contenuta nell'art. 17, c. 1, del d.lgs. n. 175/2016, il cui termine, ai sensi dell'art. 26, c. 1, del decreto, è scaduto il 31 dicembre 2017;
- la carente o omessa esplicitazione, nelle delibere assembleari adottate dalle società Servizi comunali associati s.r.l. e Marina di Alassio s.r.l., delle motivazioni a supporto della scelta dell'organo di amministrazione collegiale, in luogo dell'amministratore unico, come prescritto dall'art. 11, cc. 2 e 3, del d.lgs. n. 175/2016

PRESCRIVE

che il Comune di Alassio adotti ai sensi dell'art. 148-*bis* TUEL, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità rilevate con riferimento al non corretto accantonamento, nel rendiconto 2021, del fondo crediti di dubbia esigibilità

INVITA

il Comune di Alassio a

- monitorare la congruità degli accantonamenti al fondo contenzioso;
- proseguire nell'attività di monitoraggio e riscossione, anche coattiva, delle entrate

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia al Sindaco del Comune di Alassio e all'Organo di revisione, nonché la pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet dell'Amministrazione

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022.

Il Magistrato istruttore
(Elisabetta Conte)

Il Presidente
(Maria Teresa Polverino)

Depositato in segreteria il 23 dicembre 2022

Il Funzionario preposto
(dott.ssa Antonella Sfettina)